

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 099/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 174/CGF – RIUNIONE DEL 24 APRILE 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DA SILVA FRANCELIN MATUZALEM SEGUITO GARA LAZIO/ROMA DELL'11.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore della Lazio Da Silva Francelin Matuzalem la squalifica per 3 giornate effettive di gara per *“avere, al 25° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno ad una spalla un avversario, afferrandogli quindi con violenza i capelli e la maglia”*.

Il direttore di gara, nel rapporto relativo alla partita disputata tra La Lazio e la Roma l'11.4.2009 ha annotato la espulsione dei calciatori Mexes della Roma ed appunto Matuzalem della Lazio *“perché a gioco fermo il primo scalciava il secondo che rispondeva colpendolo con un pugno sulla spalla e successivamente si stratonavano violentemente tenendosi per maglia e capelli”*.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la S.S. Lazio S.p.A., chiedendo la riduzione della squalifica inflitta da tre ad una giornata effettiva di gara.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere la richiesta avanzata con il reclamo in esame di riduzione ad una giornata di squalifica della sanzione inflitta al calciatore Matuzalem, ritenendo tuttavia legittima ed adeguata ai fatti - nel caso di specie - la sanzione della squalifica per due giornate di gara effettive, dovendosi in questo ultimo senso dunque riformare la decisione del primo giudice.

A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal calciatore – che la stessa reclamante riconosce avere un contenuto rilevante sotto il profilo disciplinare e quindi degno di sanzione – non appare comunque connotato da quei tratti di particolare gravità che avrebbero imposto le tre giornate di squalifica effettive. Depone, in tal senso, una più attenta ricostruzione della dinamica dell'episodio che ha visti coinvolti i giocatori Mexes e Matuzalem, per come puntualmente ricostruita dalla difesa della reclamante, e tenendo conto non da ultimo di quanto dichiarato dal direttore di gara, audito telefonicamente dalla Corte nel corso della seduta, il quale ha ribadito come il complessivo episodio - pur nella sua indubbia natura di scontro disciplinarmente rilevante - non presentava tuttavia tratti di particolare animosità ed aggressività. Se a ciò si aggiunge che l'episodio va comunque inquadrato nel particolare contesto di tensione agonistica proprio della

gara in questione, appare alla Corte equa una sanzione per i fatti contestati al Matuzalem pari alla squalifica per due giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Da Silva Francelin Matuzalem per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MEXES PHILIPPE SEGUITO GARA LAZIO/ROMA DELL’11.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Lazio/Roma, disputato in data 11.4.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ammoniva con diffida il calciatore Philippe Mexes ed infliggeva a quest’ultimo la squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver scalcinato un avversario, afferrandogli i capelli e la maglia, nonché per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Roma S.p.A., la quale lamenta l’assenza di qualsivoglia gesto violento, ai danni dell’avversario Da Silva Francelin Matuzalem, da parte del calciatore Mexes, che avrebbe esclusivamente cercato di allontanare quest’ultimo dal calciatore Totti, a seguito di un acceso diverbio tra gli stessi. Pertanto, la società ha richiesto la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara, oltre l’ammonizione con diffida o, in subordine, qualora la squalifica venga ridotta a due giornate di gara, la commutazione della seconda giornata in un’equa ammenda.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 24.4.2009, sono presenti il calciatore signor Mexes e l’Avv. Conte, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti e sentito, in proposito, l’arbitro della gara in questione, signor Emidio Morganti, rileva la non congruità della sanzione emessa dal Giudice Sportivo in relazione alla reale gravità dei fatti. Il signor Morganti, infatti, ha chiarito che il comportamento tenuto dal calciatore Philippe Mexes (come anche quello tenuto dal calciatore Da Silva Francelin Matuzalem) non è da considerarsi eccessivamente violento.

A questo punto, la C.G.F. ritiene congrua una riduzione della sanzione comminata modulandola sulla base dei chiarimenti forniti dal direttore di gara.

Per questi motivi, la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma S.p.A. di Roma riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mexes Philippe per 2 giornate effettive di gara, confermando l’ammonizione con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

4) RICORSO DEL VICENZA CALCIO 1902 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/VICENZA DEL 7.03.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 216 del 10.03.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 216 del 10.3.2009 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione dell’ammenda di €4.000,00 alla reclamante.

Tale decisione veniva assunta a titolo di responsabilità oggettiva, per i fatti occorsi durante la gara Ancona/Vicenza Calcio 1902 del 7.3.2009, in quanto due collaboratori, non identificati, nel corso della gara permanevano nel recinto di gioco e al termine della stessa entravano negli spogliatoi.

Avverso tale provvedimento la società Vicenza Calcio 1902 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 16.3.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 22.4.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Vicenza Calcio 1902 di Vicenza, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, COMMA 2 E 4, COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1 ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE, SIG. GIBELLINI GIANNI - NOTA N. 4105/490PF08-09/SP/BLP DEL 29.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 24.3.2009)

Con decisione del 24.3.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva alla società Modena F.C., a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 ex art. 5 comma 2 C.G.S. a seguito delle dichiarazioni rese dal Signor Gianni Gibellini, al quale veniva inflitta, con la stessa decisione, la sanzione dell'inibizione per due mesi e la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 per violazione dell'art. 5 comma 1 C.G.S..

La vicenda trae origine da una dichiarazione nella quale il Gibellini, nella qualità di Direttore Generale del Modena F.C., esprimeva giudizi ingiuriosi o comunque lesivi della dignità di arbitri, del Commissario CAN, Pierluigi Collina e della Federazione tutta.

Tale dichiarazione veniva pubblicata su "la Gazzetta di Modena" del 21.12.2008, a seguito di Modena/Bari del del 20.12.2008.

In tale articolo il Gibellini faceva illazioni sulla parentela del Presidente del Bari con quello della Lega, affermava che: "il Modena di ladri ne ha incontrati già troppi...", criticava la propria espulsione nel corso di Mantova/Modena ad opera di Luca Marelli, arbitro di quella partita ed esprimeva giudizi su un' ipotetica nuova composizione della Lega.

Con lettera raccomandata del 28.1.2009 il Procuratore Federale disponeva il deferimento del Gibellini per violazione dell'art. 5, comma 1 C.G.S. e della società per responsabilità oggettiva ex art. 5 comma 2 C.G.S..

Alla Commissione Disciplinare il Procuratore chiedeva l'inibizione per due mesi + ammenda di €20.000,00 per Gibellini e ammenda di €20.000,00 per la società Modena FC.

La Commissione, tenuto conto della portata lesiva delle espressioni, confermava per il Gibellini la sanzione dell'inibizione per due mesi e infliggeva sia a lui che alla società la sanzione dell'ammenda di €10.000,00.

La società ha proposto reclamo, autonomamente rispetto al Gibellini, nelle more dimessosi da Direttore Generale, lamentando l'infondatezza delle sanzioni e in via subordinata chiedendone comunque la riduzione.

Il reclamo è infondato e va respinto per i seguenti motivi.

La società solleva l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto questa Corte, e ancor prima

la Commissione Disciplinare Nazionale, non sarebbero legittimate a pronunciarsi in base al fatto che il Gibellini si è dimesso dalla sua carica di Direttore Generale del Modena in data 12.2.2009 e, quindi, non rivestirebbe più cariche federali.

Per ciò il Gibellini e lo stesso Modena non sarebbero più giudicabili dalla Giustizia sportiva.

La Commissione Disciplinare ha già disatteso tale eccezione giudicandola infondata e questa Corte ne condivide il contenuto, precisando che già in altre occasioni ci si è trovati a decidere su tale eccezione in senso sempre affermativo della propria giurisdizione, in quanto, in caso contrario, si potrebbe affermare che chiunque in presenza di una sanzione o di una pena potrebbe dimettersi e non essere passibile di alcuna limitazione derivante da una sanzione comunque inflitta.

Il fatto che la sanzione non risulti immediatamente eseguibile, non elide, infatti, la portata della norma, in quanto è vero che il Gibellini si è dimesso, ma è anche vero che la sanzione attiene a fatti anteriori per i quali egli va giudicato.

Che poi, per sua scelta, il Gibellini si sia dimesso, è altra questione.

Ferma restando la gravità delle affermazioni del Gibellini, peraltro mai smentite, v'è da precisare che il reclamo della società non esprime alcuna forma di riconoscimento di detta gravità, ma sembra deliberatamente bel lungi dal coglierla.

Nello stesso, infatti, si sottolinea ancora l'erroneità delle decisioni arbitrali.

Il comportamento della società non fa pensare ad un'esclusione della responsabilità oggettiva, ma magari, al contrario, ad una "culpa in vigilando", in quanto, proprio perchè il Gibellini era già destinatario di un provvedimento disciplinare, la società avrebbe dovuto fare attenzione a che determinati atteggiamenti non si reiterassero.

Ciò non traspare dal reclamo, dove, come si diceva poc'anzi, la società mantiene ancora una linea critica nei confronti degli arbitraggi.

Infine, si sottolinea che la Commissione Disciplinare ha già ridotto la commisurazione dell'ammenda ad €10.000,00 rispetto alle richieste della Procura Federale e pertanto con ciò si può ritenere elisa la portata di ogni attenuante in tale fattispecie.

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene di confermare la sanzione inflitta dalla Commissione <a titolo di responsabilità oggettiva, anche in relazione alla entità della stessa.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL SIG. GIBELLINI GIANNI, GIÀ DIRETTORE GENERALE DEL MODENA F.C. S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 24.3.2009)

Con decisione del 24.3.2009, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al signor Gianni Gibellini la sanzione dell'inibizione per due mesi e la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 per violazione dell'art. 5 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale.

A titolo di responsabilità oggettiva anche alla società veniva inflitta la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 ex art. 5 comma 2 C.G.S..

La vicenda trae origine da una dichiarazione nella quale il Gibellini, nella qualità di Direttore generale del Modena F.C., esprimeva giudizi ingiuriosi o comunque lesivi della dignità di arbitri, del Commissario CAN, Pierluigi Collina e della Federazione tutta.

Tale dichiarazione veniva pubblicata su "la Gazzetta di Modena" del 21.12.2008, a seguito di Modena/Bari del 20.12.2008.

Nel predetto articolo il Gibellini faceva illazioni sulla parentela del Presidente del Bari con quello della Lega, affermava che:"il Modena di ladri ne ha incontrati già troppi...", criticava la propria espulsione nel corso di Mantova/Modena ad opera di Luca Marelli, arbitro di quella partita ed esprimeva giudizi su un' ipotetica nuova composizione della Lega.

Con lettera raccomandata del 28.1.2009 il Procuratore federale disponeva il deferimento del Gibellini per violazione dell'art. 5, comma 1 C.G.S. e della società per responsabilità oggettiva ex art.

5 comma 2 C.G.S..

Alla Commissione Disciplinare il Procuratore chiedeva l'inibizione per due mesi più l'ammenda di €20.000,00 per Gibellini e l'ammenda di €20.000,00 per la società Modena FC.

La Commissione, tenuto conto della portata lesiva delle espressioni, applicava per il Gibellini la sanzione dell'inibizione per due mesi e infliggeva sia per lui che per la società la sanzione dell'ammenda ridotta a €10.000,00.

Il Gibellini ha proposto reclamo, lamentando l'infondatezza delle sanzioni e in via subordinata chiedendone comunque la riduzione.

Il reclamo è infondato e va respinto per i seguenti motivi.

In via del tutto preliminare, il Gibellini lamenta l'eccessiva severità delle sanzioni a fronte di affermazioni assolutamente non ingiuriose, sostenendo che si trattava di conversazioni con un amico giornalista che non avrebbero dovuto avere l'eco che hanno avuto.

Aggiunge che egli era già inibito e che non avrebbe potuto esprimersi ufficialmente.

Ciò, però, al più, potrebbe rappresentare un aggravante per l'ex direttore generale, il quale, pur inibito, si lasciava andare a commenti pesantissimi su arbitri e sull'organizzazione generale del calcio, peraltro mai smentiti.

Le dimissioni successive nulla aggiungono ad un comportamento comunque deprecabile.

Inoltre la Commissione Disciplinare ha già ridotto la ammenda ad €10.000,00 e pertanto con ciò si può ritenere elisa la portata di ogni attenuante in tale fattispecie.

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene di confermare le sanzioni inflitte dalla Commissione, anche in relazione alla entità delle stesse

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Gibellini Gianni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AL PRESIDENTE ROBERTO BENIGNI L'INIBIZIONE PER MESI 1, E DELL'AMMENDA DI €5.000,00;**
- **DELL'AMMENDA DI €7.500,00 ALLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 46669/768PF06-07/SP/BLP DEL 17.2.2009) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 7.4.2009)**

Con atto del 17.2.2009, n. 4669/768 pf 06-07/SP/blp, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- Roberto Benigni, Presidente e legale rappresentante dell'Ascoli Calcio S.p.A. per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, commi 1 e 2 questi ultimi attualmente sostituiti dall'art. 10, commi 1 e 2 C.G.S., in relazione agli artt. 3, comma 4, del Regolamento Agenti previgente e 10 del Regolamento Agenti vigente e dell'art. 8, comma 1 del Regolamento dei Direttori Sportivi, per "aver indotto il Direttore Sportivo della società De Nicola Camillo a seguire i suggerimenti dell'allora Agente del calciatori, Stefano Antonelli, in ordine alle scelte di mercato da effettuare per la società, esonerandolo, poi, di fatto dalle proprie funzioni di Direttore Sportivo in favore del predetto Antonelli e per aver conferito (verbalmente) all'Antonelli l'incarico, con contenuto e portata di carattere generale, di curare nell'interesse della Società Ascoli Calcio S.p.A. la campagna acquisti calciatori;

- la società Ascoli Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4 attualmente sostituito dall'art. 4 comma 1 C.G.S. per le condotte ascrivibili al suo Presidente.

Celebrato il giudizio disciplinare, la Commissione adita, provvedeva ad irrogare al Benigni ed all'Ascoli Calcio le sanzioni di cui in epigrafe avverso le quali, gli stessi interponevano rituale e tempestivo appello alla Corte di Giustizia Federale.

Premesso che non appare sorretta da alcun riscontro documentale l'eccezione sollevata dalla Procura Federale in merito alla tardività dell'appello spiegato dall'Ascoli Calcio e dal Presidente Roberto Benigni, di talché la stessa eccezione deve essere respinta;

- rilevato che, dalla documentazione presente in atti, appare evidente che il signor Roberto Benigni, nella sua qualità di Presidente dell'Ascoli Calcio abbia attribuito compiti di collaborazione

al signor Stefano Antonelli, agente di calciatori, al fine di operare nell'ambito della campagna acquisti/cessioni per conto della Società, pur non essendo lo stesso iscritto nell'albo dei direttori sportivi;

- constatato che la surriferita evidenza dei fatti si manifesta, documentalmente, non solo da quanto riferito a suo tempo dal signor Camillo De Nicola (già direttore generale e direttore sportivo dell'Ascoli Calcio) all'Adise, il cui Presidente, signor Carlo Regalia, ebbe a confermare alla Procura Federale, in sede di audizione, quanto circostanziatamente nei contenuti riferito dal De Nicola, ma piuttosto dall'inconciliabile contrasto tra quanto riferito alla Procura dal signor Stefano Antonelli che, negando i fatti per come raccontati dal De Nicola negava altresì di aver incontrato a Roma l'allenatore della squadra, signor Nedo Sonetti, al fine di delineare le strategie di mercato per la sessione invernale 2006/2007 e quanto riferito dal Benigni, quando lo stesso Presidente Benigni confermava, a sua volta in sede di audizione dinanzi al rappresentante della Procura, l'incontro romano tra lui stesso, l'Antonelli, il Sonetti nonché il nuovo direttore generale della società Felice Pulici;

- preso atto che una siffatta condotta ben può integrare un esercizio di fatto delle funzioni di direttore sportivo e quindi contraria alle norme federali, per non essere il Signor Antonelli abilitato allo svolgimento di tale ruolo in quanto non iscritto nel relativo albo, di talché il comportamento ascrivibile al Presidente Benigni – come puntualmente e condivisibilmente ha precisato la Procura nell'atto di deferimento - si appalesa per come realizzato in aperto conflitto con le prescrizioni fissate nell'art. 8, commi 1 e 2, C.G.S. nel testo vigente all'epoca dei fatti e poi sostituito dall'art. 10, commi 1 e 2, C.G.S., che vietano ai dirigenti di società e ai tesserati di avvalersi di mediatori nello svolgimento di attività finalizzate al tesseramento, trasferimento o alla cessione di calciatori, tenuto anche conto che l'art. 7 del Regolamento Agenti vieta a costoro di assumere incarichi all'interno delle società;

- rilevato altresì che non possono ritenersi fondati i mezzi di gravame dedotti nell'atto di appello spiegato dalla società e dal suo Presidente, nella parte in cui sono rivolti a contestare la correttezza di quanto osservato dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione qui impugnata sotto il profilo dell'assenza di illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché per l'erronea ricostruzione dei fatti atteso che, per come si è sopra rammentato, il contenuto della motivazione del provvedimento gravato non poggia esclusivamente sulle "lamentele segnalategli (*al Presidente dell'Adise n.d.r.*) oralmente al De Nicola" (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso in appello) ovvero sulla incongrua definizione di "mandato di fatto di proprio consigliere" (così, testualmente, a pag. 8 del ricorso in appello), bensì tale contenuto è comprovato dai riscontri che in sede di istruttoria sono stati acquisiti dalla Procura federale - il cui completo operato è confermato dalla circostanza che per l'espletamento della complessa indagine si è reso necessario un approfondimento con richiesta di proroga – concentrati, in particolare, sia in quanto riferito dall'allenatore dell'epoca Sonetti, ma soprattutto da quanto rivelato dallo stesso Presidente dell'Ascoli, allorquando ebbe a dichiarare che "gli incontri, anche con l'allenatore a mio parere, sono necessari anche alla luce della situazione di classifica del momento. Era necessario che l'allenatore ascoltasse le proposte formulate dall'Antonelli e da altri procuratori, in quanto con le informazioni fornite dal procuratore sui calciatori proposti, si può armonizzare lo scopo tecnico al lato economico. Queste figure sono necessarie per la trattativa e la corretta gestione della società", confermando in tal modo la fondatezza delle incolpazioni rivoltegli;

- ritenuto, dunque, che in ragione di tutto quanto sopra si è osservato e tenuto conto della completezza della documentazione presente in atti (sia nel presente giudizio sia in quello celebrato dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, tanto che in quella sede ha reso condivisibilmente superfluo qualsivoglia ulteriore adempimento istruttorio anche di natura testimoniale), si conferma la fondatezza degli addebiti ascritti sia al Presidente Roberto Benigni che alla società Ascoli Calcio, ciascuno in ragione della posizione assunta dinanzi ai fatti contestati ed alle responsabilità attribuite, emergendo la infondatezza dei motivi di gravame dedotti, anche sotto il profilo dell'entità della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare, che si stima essere congrua e correttamente indicata in mesi 1 di inibizione e l'ammenda di €5.000,00 nei confronti del Presidente Roberto Benigni e dell'ammenda di €7.500,00 nei confronti della società Ascoli Calcio;

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'Ascoli Calcio di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 15 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete